



COMUNE DI LANUSEI  
Provincia dell'Ogliastra  
Via Roma 98  
08045 Lanusei

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n. 08</b>	<b>OGGETTO : PARERE SULLA PROPOSTA DI CCDIE PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2015</b>
<b>Data 29/12/2015</b>	

L'anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 12.00 l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito, per esprimere il proprio parere in merito all'ipotesi di accordo inerente la destinazione delle risorse decentrate relative all'anno 2015.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- a) l'articolo 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- b) l'articolo 40-bis prevede del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il collegio dei revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004.

VISTE:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici n. 678 del 03/12/2015, con la quale si è costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015;
- l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015, sottoscritto in data 28 dicembre 2015;
- la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, la quale riporta le seguenti tabelle:

### SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TOTALE FONDO PARTE STABILE CON DECURTAZIONE	€ 106.097,18
TOTALE FONDO PARTE VARIABILE CON DECURTAZIONE * (vedi prospetto B)	5.529,44
RESIDUI FONDI ANNI PRECEDENTI	-----
RESIDUI FONDI STRAORDINARIO ANNI PRECEDENTI	-----
TOTALE	€ 111.626,62

DEDUZIONE PER P.E.O. IN GODIMENTO ANNO 2013	€ 26.567,64
DEDUZIONE SALARIO ACCESSORIO TRASFERITO ALL'UNIONE AL NETTO DELLE P.E.O E DELL'INDENNITA' DI COMPARTO	€ 20.523,05
DEDUZIONE EX 3 <sup>a</sup> E 4 <sup>a</sup> QUALIFICA RINQUADRATI CAT. B1	€ 258,24
DEDUZIONE PER INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2013	€ 14.722,04
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 49.555,65

### **RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per euro 25.000,00 (D.lgs. 163/2006 art.92 commi 5 e 6)

### **QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE**

Descrizione	Importo
Indennità di comparto- Art. 33 CCNL 22.1.2004	€ 14.722,04
Progressioni economiche orizzontali – Art. 17, comma 2, lett.b)	€ 26.567,64
Indennità 3° e 4° qualifica	€ 258,24
Salario accessorio personale trasferito all'Unione al netto delle PEO ed dell' indennità di comparto	€ 20.523,05
Indennità di rischio- Art. 17, comma 2, lett.d) del CCNL 01/04/1999	€ 275,00
Indennità di disagio- Art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 01/04/1999	0
Indennità di maneggio valori- Art. 17, comma 2, lett.d) del CCNL 01/04/1999	€ 730,00
Reperibilità	€ 1.700,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 900,00
Indennità particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 12.000,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 33.950,65
Totale (al netto delle risorse per prestazioni di cui all'art.15, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999)	€ 111.626,62

### **SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE**

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Differenza
Risorse stabili	€ 91.567,93	€ 98.681,60	-€ 7.113,67
Risorse variabili	€ 6.145,18	€ 6.145,18	€ 0,00
Residui anni precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 97.713,11	€ 104.826,78	-€ 7.113,67

ACCERTATO che i costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2015 sono compatibili con il quadro economico-finanziario dell'ente, con la normativa di settore (art. 9 del D:L: n. 78/2010, conv. In L. n. 122/2010 e con l'art. 1, comma 557 e seguenti – comma 562 della Legge n. 296/2006) e con i vincoli di bilancio.

VISTO il Bilancio dell'esercizio 2015;  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTI gli articoli 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009;  
VISTO l'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004;  
VISTI gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;  
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente.

#### CERTIFICA

- che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2015 sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed EE.LL. in quanto:
  1. vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.
  2. le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale sono state decurtate di un importo pari alle riduzioni nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

Si rammenta che l'indennità di rischio deve essere erogata dall'ente solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Ciò comporta la necessità di un'attenta e ponderata valutazione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di far emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale. Dovrebbe trattarsi, comunque, di situazioni o condizioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale.

Si ricorda che l'indennità di rischio può essere erogata solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa. Si esclude quindi che possa essere erogata forfettariamente (nel senso che viene pagata sempre, prescindendo dalla considerazione di eventuali giorni di assenza del dipendente).

Si evidenzia che il compenso per specifiche responsabilità deve essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità, deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo "spessore", con contenuti sicuramente significativi e qualificanti.

Non si ritiene sufficiente la sussistenza di una responsabilità di procedimento semplice per giustificare il riconoscimento del compenso di cui si tratta.

La quota destinata a finanziare la produttività, da ripartire in base alla valutazione sul raggiungimento dei risultati e delle performance, potrà essere ripartita solo a seguito del processo valutativo da parte del Nucleo di valutazione.

Sulla base delle considerazioni sopra esplicitate

#### ESPRIME

Parere **favorevole** in merito alla sottoscrizione definitiva del CCDIE di cui trattasi..

Lanusei, 29/12/2015

L'Organo di revisione economico-finanziaria  
Dott.ssa Carla Mereu

